

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 novembre 2007, n. 0360/Pres.

Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how).^(*)

(*) Le modifiche apportate dal DPREg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53), trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2009 e rimangono in vigore nei limiti previsti dall'articolo 44, paragrafo 3 e dall'articolo 45 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

CAPO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Programmazione comunitaria
- Art. 3 Regime di aiuto
- Art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 5 Iniziative finanziabili
- Art. 6 Divieto di cumulo
- Art. 7 Informazioni sul procedimento
- Art. 8 Istruttoria
- Art. 9 Sicurezza sul lavoro

CAPO II CONTRIBUTI PER LA BREVETTAZIONE DI PRODOTTI PROPRI

- Art. 10 Presentazione della domanda
- Art. 11 Criteri e modalità di concessione degli incentivi
- Art. 12 Spese ammissibili
- Art. 13 Spese non ammissibili
- Art. 14 Intensità dell'aiuto
- Art. 15 Parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche
- Art. 16 Variazioni dell'iniziativa
- Art. 17 Rendicontazione
- Art. 18 Liquidazione del contributo

CAPO III CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI

- Art. 19 Definizioni
- Art. 20 Presentazione della domanda

- Art. 21 Criteri e modalità di concessione degli incentivi
- Art. 22 Spese ammissibili
- Art. 23 Spese non ammissibili
- Art. 24 Intensità di aiuto
- Art. 25 Parere del Comitato
- Art. 26 Variazioni all'iniziativa
- Art. 27 Rendicontazione
- Art. 28 Liquidazione del contributo
- Art. 29 Vincolo di destinazione

CAPO IV

SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DEI CONTRIBUTI, OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, ISPEZIONI E CONTROLLI

- Art. 30 Sospensione dell'erogazione del contributo
- Art. 31 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 32 Termini per la conclusione del procedimento
- Art. 33 Obblighi del beneficiario
- Art. 34 Ispezioni e controlli

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 Rinvio
- Art. 36 Rinvio dinamico
- Art. 37 Abrogazione
- Art. 38 Entrata in vigore
- Allegato A
- Allegato B

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi volti a favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale in attuazione dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), di seguito denominata legge.

Art. 2 (Programmazione comunitaria)

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto per ricerca, sviluppo ed innovazione a favore delle imprese industriali nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, purché nel rispetto della disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L 214 del 9 agosto 2008⁽¹⁾.

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 3 (Regime di aiuto)

1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L 214 del 9 agosto 2008.⁽¹⁾

2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008⁽²⁾.

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(2) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 4 (Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5 le piccole e medie imprese industriali (PMI) in qualsiasi forma costituite, singole od associate, nonché i consorzi costituiti fra PMI industriali ed altri soggetti pubblici o privati, purché in possesso dei requisiti di PMI.

2. I requisiti di piccola e media impresa, necessari per poter accedere alle agevolazioni, sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/ Pres pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'11 gennaio 2006, n. 2 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000).

3. Ai sensi del regolamento (CE) 800/2008, sono escluse dai benefici le imprese e le tipologie di aiuto elencate nell'allegato A.⁽¹⁾

4. L'allegato A è aggiornato⁽²⁾ per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

5. I soggetti beneficiari devono possedere, alla data di presentazione della domanda di contributo, i seguenti requisiti:

- a) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale;
- b) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio.

5 bis. Sono escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda stessa.⁽³⁾

6. In conformità all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono beneficiare dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6 bis. Non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà, come definite nell'allegato A.⁽⁴⁾

7. Le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) devono riferirsi ai settori industriali identificati dai codici ATECO 2002 nelle sezioni C, D, E ed F e nella sezione K limitatamente al codice 72.2.

(1) Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(2) Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(3) Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

- (4) Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. d), DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 5
(Iniziative finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge, sono agevolabili con contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria:

- a) i processi di brevettazione di prodotti propri;
- b) l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo o di licenze o di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

Art. 6
(Divieto di cumulo)

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) non sono cumulabili con altri incentivi pubblici quali aiuti di Stato e "de minimis" ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

1 bis. Ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e successive modifiche, gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 7
(Informazioni sul procedimento)

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente il contributo:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria;
- c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;
- d) l'Ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale.

Art. 8
(Istruttoria)

1. L'ufficio competente accerta la completezza e la regolarità della domanda. Ove la domanda sia ritenuta incompleta od irregolare, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

2. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio.

3. L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria per l'ammissione all'incentivo.

4. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto ad insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Art. 9
(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II
CONTRIBUTI PER LA BREVETTAZIONE DI PRODOTTI PROPRI

Art. 10
(Presentazione della domanda)

1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attività produttive dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno. Il termine che cade in giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Ai fini del rispetto del termine, qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine.

2. La domanda è redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e reperibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative di redazione. La domanda, corredata dalla documentazione indicata nelle note illustrative, viene inoltrata alla Direzione centrale attività produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica, per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative. Qualora la domanda sia inoltrata per via telematica con idonei strumenti atti a garantirne paternità e integrità, ossia con firma digitale, non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.

3. La domanda illustra dettagliatamente le caratteristiche soggettive dell'impresa richiedente, il contenuto del brevetto nonché il preventivo di spesa ed il periodo di svolgimento; la domanda è corredata delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo.

4. Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 11

(Criteri e modalità di concessione degli incentivi)

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a sportello disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. Gli incentivi vengono concessi entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Le domande vengono istruite nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; a parità di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla struttura competente della Direzione centrale attività produttive.

4. Le percentuali contributive da assegnare alle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) vengono determinate annualmente dal Piano operativo di gestione⁽¹⁾.

5. Gli incentivi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita.

6. Le domande che non abbiano trovato accoglimento per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, sono valide fino al termine dell'anno successivo a quello di presentazione.⁽²⁾

(1) Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(2) Comma sostituito da art. 2, DPRReg. 23/4/2009, n. 0114/Pres. (B.U.R. 6/5/2009, n. 18). La nuova disposizione si applica anche alle domande presentate nell'anno 2008 come previsto dall'art. 3 del precitato DPRReg. n. 114/2009.

Art. 12 (Spese ammissibili)

1. Le spese della procedura di registrazione del brevetto considerate ammissibili sono le seguenti:

- a) tutte le spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese in particolare le spese per la preparazione, la presentazione ed il trattamento della domanda, nonché le spese per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- b) le spese per la traduzione e altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- c) le spese da sostenere per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione. La tutela della proprietà industriale successiva alla concessione del diritto si avvale di quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

2. Le spese si intendono al netto di IVA.

3. Il limite minimo di spesa ammissibile ammonta a 2 mila euro.

4. Il limite massimo di spesa ammissibile ammonta a 25 mila euro.

Art. 13 (Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo, né le spese relative ad iniziative avviate prima della presentazione della domanda stessa⁽¹⁾.

(1) Parole aggiunte da art. 7, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 14

(Intensità dell'aiuto)

1. L'intensità dell'aiuto in conto capitale concesso per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), non può superare la percentuale massima del 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fatta salva l'applicabilità della maggiorazione di cui al comma 3.

2. Qualora il prodotto brevettabile costituisca il risultato di un progetto già valutato positivamente nell'ambito della normativa regionale di incentivazione in materia di ricerca e di sviluppo sperimentale⁽¹⁾, l'intensità di aiuto corrisponde all'intensità di base attribuita alla tipologia preponderante tra ricerca e sviluppo del progetto all'origine del diritto di proprietà in parola.

3. Viene applicata una maggiorazione di 10 punti percentuali per le piccole imprese.⁽²⁾

(1) Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(2) Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 15

(Parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche)

1. Le istanze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) vengono sottoposte al parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, previsto dall'articolo 15 della LR 26/2005, di seguito denominato Comitato, nei casi in cui, in fase istruttoria, si evidenzino incongruità o difficoltà interpretative.

Art. 16

(Variazioni dell'iniziativa)

1. Eventuali variazioni sostanziali dell'iniziativa possono essere autorizzate solo a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata; le richieste di proroga sono inoltrate prima della scadenza dei termini previsti. Le suddette variazioni si intendono accettate se l'Amministrazione regionale non formula obiezioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Eventuali variazioni non sostanziali, tra le quali ragione sociale, forma giuridica, fusioni o incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, sono comunicate alla Direzione centrale attività produttive entro 30 giorni dal loro verificarsi.

3. In difetto della comunicazione nei termini previsti, l'Amministrazione regionale ha facoltà di revocare il contributo concesso.

Art. 17

(Rendicontazione)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano alla Direzione centrale attività produttive, entro il termine massimo di 18 mesi dalla concessione del contributo, salvo proroga per gravi comprovati motivi, la seguente documentazione:

- a) la concessione o la registrazione del brevetto;
- b) documenti giustificativi dei costi sostenuti debitamente quietanzati;
- c) relazione illustrativa delle spese sostenute.

2. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. La rendicontazione viene redatta utilizzando i modelli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, reperibili sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale. I modelli vanno inoltrati alla Direzione centrale attività produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del legale rappresentante, sia in forma elettronica, per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative.

Art. 18

(Liquidazione del contributo)

1. Il contributo spettante, calcolato sulla base delle spese consuntivate e approvate, viene liquidato entro 4 mesi dalla presentazione del rendiconto al beneficiario istante o al soggetto subentrato attraverso l'acquisto dell'impresa o del ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata, previa istanza e valutazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

CAPO III

CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI

Art. 19

(Definizioni)

1. Marchi, brevetti, diritti di utilizzo, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate costituiscono innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti se dirette all'attuazione di metodi di produzione o di prodotti nuovi o migliorati in maniera significativa.

2. Non sono considerati innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti i beni immateriali che introducono modifiche o migliorie di modesta entità, l'abbandono di

un processo produttivo finora in uso, la mera sostituzione di materiali o cambiamenti regolari o ciclici.

Art. 20
(Presentazione della domanda)

1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attività produttive dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno. Il termine che cade in giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Ai fini del rispetto del termine, qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine.

2. La domanda illustra dettagliatamente le caratteristiche soggettive dell'impresa richiedente, l'investimento programmato, la sua finalizzazione al ciclo produttivo o ai prodotti dell'attività industriale svolta e le motivazioni che rendono necessaria tale acquisizione nonché il preventivo di spesa.

3. La domanda è redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e reperibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative di redazione. La domanda, corredata dalla documentazione indicata nelle note illustrative, viene inoltrata alla Direzione centrale attività produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative.

4. Qualora la domanda sia inoltrata per via telematica con idonei strumenti atti a garantirne paternità e integrità, ossia con firma digitale, non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.

5. Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 21
(Criteri e modalità di concessione degli incentivi)

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a sportello disciplinata dall'articolo 36 della LR 7/2000.

2. Gli incentivi vengono concessi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

3. Le domande vengono istruite nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; a parità di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla struttura competente della Direzione centrale attività produttive.

4. Le percentuali contributive da assegnare alle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) vengono determinate annualmente dal Piano operativo di gestione⁽¹⁾.

5. Gli incentivi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita.

6. Le domande che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate causa l'insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate.

(1) Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 22 (Spese ammissibili)

1. Sono ammesse le spese per l'acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzo, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

1 bis. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui al comma 1, i beni immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sul venditore o viceversa;
- d) figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.⁽¹⁾

2. Le spese si intendono al netto di IVA.

3. Il limite minimo di spesa ammissibile ammonta a 4 mila euro.

4. Il limite massimo di spesa ammissibile ammonta a 50 mila euro.

(1) Comma aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 23 (Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo, ivi compresi gli anticipi, né le spese relative ad iniziative avviate prima della presentazione della domanda stessa⁽¹⁾.

2. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni materiali, le spese di royalty calcolate in percentuale al fatturato o in relazione al numero di pezzi venduti, i costi interni.

3. Nel caso di canoni di licenza periodici viene contribuito solo il primo periodo, la cui durata non può essere superiore a 5 anni.

(1) Parole aggiunte da art. 11, c. 1, DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53)

Art. 24 (Intensità di aiuto)

1. L'intensità dell'aiuto in conto capitale per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) non può superare la percentuale massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le imprese di piccole dimensioni e del 10 per cento per le imprese di medie dimensioni.⁽¹⁾

2. (ABROGATO).⁽²⁾

(1) Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(2) Comma abrogato da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 25 (Parere del Comitato)

1. Le istanze relative alle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) vengono sottoposte al parere del Comitato di cui all'articolo 15, qualora risulti necessario accertare il carattere innovativo dei beni immateriali acquisiti per l'attività dell'impresa richiedente e per la loro applicazione al ciclo produttivo della stessa o ai relativi prodotti.

Art. 26 (Variazioni all'iniziativa)

1. Eventuali variazioni sostanziali all'iniziativa possono essere autorizzate solo a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata; le richieste di proroga devono essere inoltrate prima della scadenza dei termini previsti. Le suddette variazioni si intendono accettate se l'Amministrazione regionale non formula obiezioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Eventuali variazioni non sostanziali, tra le quali ragione sociale, forma giuridica, fusioni o incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, sono comunicate alla Direzione entro 30 giorni dal loro verificarsi.

3. In difetto della comunicazione nei termini previsti, l'Amministrazione regionale ha facoltà di revocare il contributo concesso.

Art. 27
(Rendicontazione)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano alla Direzione centrale attività produttive, entro il termine massimo di 18 mesi dalla concessione del contributo, salvo proroga per gravi comprovati motivi, la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di acquisizione del bene immateriale oggetto dell'istanza;
- b) relazione illustrativa sui riflessi positivi che l'iniziativa ha comportato per l'attività dell'impresa;
- c) documenti giustificativi dei costi sostenuti debitamente quietanzati.

2. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. La rendicontazione è redatta utilizzando i modelli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, reperibili sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale. I modelli sono inoltrati alla Direzione centrale attività produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del legale rappresentante, sia in forma elettronica, per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative.

Art. 28
(Liquidazione del contributo)

1. Il contributo spettante, calcolato sulla base delle spese consuntivate e approvate, viene liquidato entro 10 mesi dalla presentazione del rendiconto al beneficiario istante o al soggetto subentrato attraverso l'acquisto dell'impresa o del ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata, previa istanza e valutazione da parte dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della LR 12/2003.

Art. 29
(Vincolo di destinazione)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), relative all'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo o di licenze o di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dell'investimento oggetto dell'incentivo per 3 anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione.

2. (ABROGATO).⁽¹⁾

3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione previsto dal comma 1 e dall'articolo 22, comma 1 bis, lettera d),⁽²⁾ i soggetti beneficiari trasmettono all'ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di inosservanza, l'ufficio competente procede ad ispezione e controlli.

(1) Comma abrogato da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

(2) Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

CAPO IV

SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DEI CONTRIBUTI, OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, ISPEZIONI E CONTROLLI

Art. 30

(Sospensione dell'erogazione del contributo)

1. La sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:

- a) qualora l'Amministrazione regionale abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

2. Le modalità di sospensione dell'erogazione sono disposte agli articoli 47 e 48 della LR 7/2000.

Art. 31

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure qualora:

- a) non sia rispettato il termine di presentazione della rendicontazione o il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione stessa, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, e dell'articolo 27, commi 1 e 2;
- b) sia accertata, sentito il parere del Comitato, e non sia stata autorizzata secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 26 la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- c) non siano rispettati gli obblighi derivanti dall'ottenimento del contributo successivi alla liquidazione dello stesso, di cui all'articolo 29;
- d) siano scaduti i termini della sospensione eventualmente disposta e sia accertato il consolidamento delle situazioni all'origine della stessa, come in seguito a sentenza di primo grado attestante la falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. L'Amministrazione regionale comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della LR 7/2000.

Art. 32

(Termini per la conclusione del procedimento)

1. Il termine per la concessione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

2. Il termine per la liquidazione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

3. I termini per la concessione e la liquidazione del contributo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della LR 7/2000.

4. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione e liquidazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

5. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 33

(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario è tenuto inoltre a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla LR 7/2000 e gli altri obblighi specifici previsti dal presente regolamento.

Art. 34
(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione regionale può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla LR 7/2000.

Art. 36
(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della LR 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 37
(Abrogazione)

1. Il regolamento emanato con DPGR 17 ottobre 2003 n. 0382/Pres. (Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive finalizzati al ciclo produttivo) è abrogato.

Art. 38
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Settori di attività esclusi (classificazione ISTAT ATECO 02)

SETTORI SENSIBILI

Industria delle fibre sintetiche:

24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13 Estrazione di minerali metalliferi

27.10 Siderurgia

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio

Industria carboniera:

10 estrazione di carbon fossile, lignite e torba

Regime di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) 800/2008

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:

- a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
- b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:

- a) a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione per la brevettazione di prodotti propri;
- b) a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione per la brevettazione di prodotti propri.

3. Per prodotti agricoli si intendono:

- a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri).
- c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c).

5. Ai fini di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 2, punti 23) e 24) del regolamento (CE) 800/2008, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori, ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

6. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CE) 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà di cui all'articolo 4 del presente regolamento; ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008, per impresa in difficoltà si intende l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) se si tratta di società a responsabilità limitata, l'aver perduto più della metà del capitale sottoscritto e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;
- 2) se si tratta di società con responsabilità illimitata di alcuni soci, l'aver perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;
- 3) indipendentemente dal tipo di società, il verificarsi delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;
- 4) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

(1) Allegato aggiunto da DPRReg. 22/12/2008, n. 0355/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 70/2001. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) 70/2001

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:

- a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
- b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:

- a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
- b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ossia i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o con i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte;
- d) ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) 1407/2002.

3. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili.

4. Per prodotti agricoli si intendono:

- a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri).

5. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

6. Ai sensi dell'articolo 2, lettere m) e n) del regolamento (CE) 70/2001, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione

fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.